



INTESA  
TRA  
LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO  
E  
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

premessso

- che la rivista "Il Diritto della Regione" nata nel 1983 con cadenza bimestrale è stata profondamente rinnovata nel 2009, acquisendo il sottotitolo "Il nuovo cittadino" per evidenziare l'attenzione della Regione del Veneto per una dimensione di libertà attiva del cittadino; è infine divenuta anche rivista telematica nel 2011;
- che la legge regionale 4 aprile 2003, n. 9, come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, di seguito "legge regionale", disciplina la pubblicazione della rivista "Il Diritto della Regione" prevedendone la diffusione periodica ed un contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale;
- che l'articolo 2, comma 1, della legge regionale stabilisce che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono d'intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali;
- che tra i componenti del comitato di direzione sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale;
- che con l'intesa sono definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell'attività del comitato di direzione;
- che l'articolo 2, comma 3 della legge regionale prevede, inoltre, che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono eventualmente individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico;

considerato

- che vi è l'urgenza di provvedere tempestivamente all'avvio dell'attività della rivista "Il Diritto della Regione" anche in considerazione dei fondamentali apporti che la stessa può produrre nella diffusione della conoscenza dell'attività svolta dalla Regione per il riconoscimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione;
- che, alla luce di tale urgenza, si ritiene opportuno demandare ad una eventuale successiva intesa la nomina degli organi non necessari di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concordano quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

1. In attuazione della legge regionale n. 9 del 2003, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale promuovono la pubblicazione periodica della rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale denominata "Il Diritto della Regione".



2. La rivista si rivolge precipuamente a funzionari della pubblica amministrazione regionale, locale e statale, studiosi di materie giuspubblicistiche, operatori in materie giuspubblicistiche (giudici, avvocati, ecc.), cittadini interessati ai temi del regionalismo, delle autonomie e della pubblica amministrazione.

3. La rivista, con specifica attenzione per l'ordinamento veneto e le prassi, ospita saggi di diritto costituzionale, regionale ed amministrativo, analisi economica del diritto, valutazione delle politiche pubbliche, con particolare attenzione ai temi del federalismo, dell'autonomia e del diritto amministrativo speciale; note sulla giurisprudenza, in particolare, costituzionale, amministrativa e contabile, d'interesse regionale.

## Articolo 2

(Comitato di direzione)

1. Con la presente intesa è nominato il comitato di direzione composto da sette esperti, individuati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come di seguito indicati:

a) tre componenti su indicazione della Giunta regionale:

- .....
- .....
- .....

b) tre componenti su indicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- .....
- .....
- .....

c) un componente indicato di comune accordo dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

- .....

2. Il comitato di direzione dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, sino alla costituzione del nuovo comitato che deve avvenire, sulla base di apposita intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sei mesi dall'insediamento della Giunta regionale.

3. Il comitato di direzione predispose il progetto editoriale dandone comunicazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

## Articolo 3

(Direttore responsabile, direttore scientifico, direttore editoriale)

1. Tra i componenti del comitato di direzione di cui all'articolo 2, sono individuati:

a) quale direttore responsabile della rivista "Il Diritto della Regione",  
.....;

b) quale direttore scientifico della rivista "Il Diritto della Regione", il componente indicato di comune accordo dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,  
.....;

c) quale direttore editoriale della rivista "Il Diritto della Regione",  
.....



Articolo 4

(Compensi)

1. La partecipazione agli organi della rivista è a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'amministrazione regionale è riconosciuto un rimborso spese previa documentazione giustificativa secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Articolo 5

(Regolamento della rivista)

1. Il regolamento della rivista è approvato dal comitato di direzione a maggioranza semplice.
2. Il regolamento definisce le funzioni del comitato di direzione, del direttore responsabile, del direttore scientifico, del direttore editoriale e degli altri organi non necessari, quali il comitato di redazione o il comitato scientifico, eventualmente costituiti, nonché le cause di esclusione dai medesimi organi.

Articolo 6

(Segreteria della rivista)

1. La segreteria della rivista di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 9 del 2003 è costituita presso il Consiglio regionale e svolge attività di supporto del comitato di direzione.
2. Le attività della segreteria della rivista sono assicurate da personale del Consiglio regionale.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. La rivista pubblicata in versione digitale è liberamente accessibile.
2. La rivista può essere pubblicata anche in versione a stampa, a carattere trimestrale o quadrimestrale, con possibilità di redigere numeri speciali supplementari e di distribuire anche gratuitamente la rivista alle strutture regionali ed agli enti locali, secondo le modalità individuate nel progetto editoriale.
3. La ripartizione dei costi per la realizzazione e distribuzione della rivista è suddivisa, in parti uguali, tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono individuate le modalità di determinazione degli eventuali compensi a favore degli autori delle pubblicazioni.

La presente Intesa si compone di n. 7 articoli  
Venezia li,

Il Presidente della Giunta regionale .....

Il Presidente del Consiglio regionale .....

